

Salario in caso di malattia

Il lavoratore è assicurato contro il rischio della perdita di salario in caso di malattia. L'indennità giornaliera ammonta ad almeno l'80% del salario. I giorni di carenza sono a carico del datore di lavoro che deve versare l'80% del salario.

La durata massima delle prestazioni è di 720 giorni entro un periodo di 900 giorni consecutivi.

Salario in caso di infortunio

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni professionali. Se il lavoratore è impiegato per almeno 8 ore settimanali, il datore di lavoro assicura il lavoratore anche per gli infortuni non professionali. Gli infortuni non professionali che avvengono nel tragitto casa-lavoro sono assicurati per tutti/e.

L'indennità giornaliera ammonta all'80% del salario dal 1° giorno di infortunio.

Il premio per gli infortuni professionali è interamente a carico del datore di lavoro, mentre il premio per gli infortuni non professionali può essere posto a carico del lavoratore.

Tempo di prova

È considerato tempo di prova il primo mese di lavoro. Il lavoratore e il datore di lavoro possono raggiungere un accordo scritto per il prolungamento del periodo di prova fino ad un massimo di tre mesi

Disdetta del rapporto di lavoro

Durante il periodo di prova (primo mese) il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di una settimana con preavviso di 7 giorni.

Dopo il periodo di prova la disdetta può essere inoltrata solo per la fine di un mese osservando i seguenti termini:

- nel 1° anno di servizio: 1 mese
- dal 2° al 9° anno di servizio (incluso): 2 mesi
- dal 10° anno di servizio: 3 mesi

Protezione dal licenziamento

Dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro nei seguenti periodi:

- Quando il lavoratore è impedito di lavorare, in tutto o in parte, per infortunio o malattia per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo al quinto anno di servizio, per 180 giorni dal sesto anno di servizio;
- Durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto;
- Quando il lavoratore presta servizio obbligatorio svizzero, militare o di protezione civile, oppure servizio civile e, se il servizio dura più di 11 giorni, nelle 4 settimane precedenti e successive;
- Quando il lavoratore partecipa, con il suo consenso, ad un servizio ordinato dalle autorità nell'ambito dell'aiuto all'estero.


Libertà di associazione

Tutti i lavoratori sono liberi di associarsi ad un sindacato. Scegli il sindacato Unia: Uniti siamo forti!

Vendita

RIASSUNTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI DI LAVORO
NEL RAMO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO DAL

1° gennaio 2021



I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	091 821 10 40
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	091 835 50 45
Biasca	sindacato	via Giovannini 2	091 862 12 44
Biasca	cassa disoccupazione	via Dragone 1	091 223 21 20
Castione	amministrazione regionale	casella postale 178	091 822 30 90
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	091 682 92 02
Locarno	sindacato	via della Posta 8	091 735 35 80
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	091 756 20 20
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	091 611 17 11
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	091 961 83 83
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	091 640 64 30

ISCRIVITI A UNIA!

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta il nostro segretariato o via internet: <http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/>



CHI CONTATTARE IN CASO DI DISOCCUPAZIONE?

Il nostro sindacato gestisce la cassa di disoccupazione più grande della Svizzera. In caso di disoccupazione o per richiedere informazioni rivolgiti ai nostri uffici!

Salari minimi dal 1° gennaio 2021

Classe	Salario mensile
Venditore/ venditrice non qualificato/a	CHF 3'200.00 + 13a CHF 19/ora ¹
Assistente del commercio al dettaglio (diploma di 3 anni)	CHF 3'400.00 + 13a CHF 20.20/ora ¹
Impiegato del commercio al dettaglio (diploma di 2 anni)	CHF 3'600.00 + 13° CHF 21.40/ora ¹

¹ I salari orari indicati sono comprensivi di tredicesima. A questi salari orari devono essere aggiunte l'indennità di vacanza (8.33% per 4 settimane e 10.65% per 5 settimane) e l'indennità per i giorni festivi (3.6%)

Durata del lavoro

La durata settimanale del lavoro è di 42 ore calcolate sulla media annuale, per un monte ore di 2'184 all'anno. La durata massima della settimana lavorativa non può superare le 45 ore.

Lavoro straordinario

È considerato straordinario solo il lavoro che supera le 45 ore settimanali. Le ore straordinarie danno diritto ad un supplemento salariale del 25% oppure ad una compensazione in tempo libero che deve avvenire entro la fine del mese di marzo dell'anno successivo.

Organizzazione del tempo di lavoro

La giornata lavorativa non può superare le 12 ore (compreso pause e straordinari) per chi è occupato almeno 4,5 ore al giorno. La giornata lavorativa deve essere ininterrotta e non può essere frazionata per chi è occupato meno di 4,5 ore al giorno.

Piano di lavoro settimanale

Il piano di lavoro settimanale deve essere sottoposto obbligatoriamente ai dipendenti con almeno due settimane di anticipo.

Giorni festivi

- **Parificati alla domenica:** Capodanno, Epifania, Lunedì di Pasqua, Ascensione, 1° Agosto, Assunzione, Ognissanti, Natale, Santo Stefano.
- **Non parificati alla domenica:** San Giuseppe, 1° maggio, Lunedì di Pentecoste, Corpus Domini, San Pietro e Paolo, Immacolata.

Lavoro domenicale e nei giorni festivi parificati alla domenica

Il lavoro prestato nelle domeniche e nei giorni festivi parificati (fino a un massimo di sei all'anno) dà diritto ad un supplemento salariale del 50%. In aggiunta, se il lavoro domenicale è durato fino a 5 ore deve essere compensato in pari tempo libero; se il lavoro domenicale è durato più di 5 ore deve essere compensato con 1 giorno libero aggiuntivo.

Vacanze

- 4 settimane per tutti/e
- 5 settimane dal compimento dei 50 anni di età
- 5 settimane dal 20° anno di servizio
- 5 settimane per i giovani e gli apprendisti fino a 20 anni di età

Le 5 settimane sono riconosciute a partire dall'anno in cui cade il compimento degli anni o in cui si raggiungono gli anni di servizio.

Congedi straordinari

Ai dipendenti sono retribuite le seguenti assenze:

- Matrimonio / Unione domestica registrata: 3 giorni
- Nascita / Adozione: 3 giorni
- Decesso del coniuge, figlio, genitore: 3 giorni
- Decesso fratello / sorella / altri parenti conviventi nella stessa economia domestica: 1 giorno
- Trasloco: 1 giorno massimo una volta all'anno
- Corsi professionali concordati con il datore di lavoro: 2 giorni
- Per la riconsegna dell'equipaggiamento militare: il tempo necessario, ma massimo 2 giorni.

Tredicesima mensilità

Ogni lavoratore ha diritto alla tredicesima mensilità obbligatoria, che deve essere versata ogni anno al più tardi con il salario del mese di dicembre oppure al termine del rapporto di lavoro. Se il rapporto di lavoro è durato per l'intero anno è dovuta una mensilità completa; se è durato meno di un anno, è dovuto un importo proporzionale alla durata del rapporto di lavoro.

Assegni per figli

- CHF 200.00 al mese per ogni figlio fino al compimento dei 16 anni
- CHF 250.00 al mese per ogni figlio dai 16 ai 25 anni, se apprendista o agli studi.

Previdenza professionale LPP (2° pilastro)

Dal 1° gennaio dopo il compimento dei 24 anni di età il datore di lavoro è obbligato ad assicurare i dipendenti con salario superiore a CHF 21'330 per la previdenza professionale (prestazioni di vecchiaia e rischio decesso e invalidità).

Congedo maternità

Le lavoratrici hanno diritto a 14 settimane di congedo maternità pagato all'80% del salario. Il congedo maternità può essere prolungato di 2 settimane (senza diritto al salario). Le neo-mamme non possono essere occupate durante le 8 settimane successive al parto. Dalla 9a fino alla 16a settimana dopo il parto possono essere occupate solo con il loro consenso. Dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il contratto di lavoro durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto.

Congedo paternità

I lavoratori hanno diritto ad un congedo paternità di 2 settimane (10 giorni lavorativi) retribuito all'80%. Il congedo paternità può essere preso durante i sei mesi successivi alla nascita del figlio, in blocco o sotto forma di singoli giorni. Il datore di lavoro non può ridurre le vacanze del lavoratore.